

## RES PUBLICA-PRINCEPS DI CICERONE

### Premesse

Il pensiero politico-giuridico di Cicerone, con realtà di fondo romana e passione personale vivissima – fungendo la dottrina greca da teoria di cornice e d’ornamento, o valendo per intessere fondamenti metafisici e per tornire concetti<sup>1</sup> –, è aduggiato e al tutto falsato per l’inaccessibile significato di *iuris consensus* onde il *populus* vien delimitato e condizionato nella definizione di *res publica*; e per il travisamento, meno bensì radicale e generale, del *rector* (*tutor, gubernator, conservator, custos, procurator, prudens, civis e civis optimus, vir e vir praestans*) *rei publicae*, termine, in certa guisa, esplicativo e complementare di *princeps*, il politico ideale, scambiato per un “presidente” della *res publica*, seppure, talora o per lo più, con vaghi e indefiniti poteri.

In questo saggio – non, spiacevolmente, con politezza desiderata né con ideale modulazione, non solo per brevità<sup>2</sup> – si vuol tornare, con distacco e

---

<sup>1</sup>L’impianto dell’opera è di elevare a teoria la costituzione di Roma, e di riscontrare e adattare quindi la teoria alla realtà storica romana; la teoria si doveva naturalmente assumere dalla dottrina greca. Già il MAI, nella *editio princeps*, Romae 1822, riscontra e addita le numerose fonti; e studiosi successivi hanno proseguito; il Galbiati, I. GALBIATI, *De fontibus M.T. Ciceronis librorum qui manserunt de re p. et de leg. quaestiones*, Hoepli, Mediolani MDCCCCXVI, condensò i risultati; e altri, d’eguale o diverso orientamento, hanno continuato.

Ma la teoria e la realtà storica non sempre, per natural cosa, si fondono. Con giusto orgoglio Cicerone rivendica di distinguersi dal suo principale modello, Platone, sfumante spesso la di lui concezione in utopia, *Rep.* 2, 21: 52: e onestamente constata, e confessa, la forzatura di sussumere egli la storia alla teoria, per es., riguardo alla scelta del sito di Roma, dipeso forse dal caso o dalla necessità, 2, 22, non da opzione ragionata. Del pari avverte la stonatura di far valere come teoria la vicenda costituzionale romana, 2, 64.

<sup>2</sup>Avversità d’ogni sorta, pertinaci e pervicaci compagne mie di vita, poco è mancato questa volta non invidiassero il compimento stesso di questo – qual esso sia – lavoro; che, per i tempi fortunatissimi in cui è stato condotto, il benevolo lettore comprenderà disar-

distanza remota di mente e di tempo da uno scriterello, a cercare di “divinare”, se l’intento non soverchia l’ingegno (affinato, o appannato e logoro, dall’età?), il significato – arduo in sé, ben arguibile per riscontri e confronti in coincidenza e affinità, in analogia e antitesi, di istituti, concetti e termini – di *iuris consensus*, e intendere quindi la definizione, dialetticamente impostata, di *res publica*, dalla cui nozione e, ovviamente, dallo sviluppo datole in tutto il *De re publica*, si rileva che il *princeps* è il *leader*, l’uomo politico, e magari di nuovo stampo, lui Cicerone *homo novus*, d’alte qualità morali e intellettuali, prima che repleto di ricchezza o illustre per discendenza, preparato a essere, entro l’ordinamento le magistrature e il senato della costituzione avita, *rector*, *procurator* dello Stato; e agente con altrettali, molti o pochi *socci*, in senato soprattutto, per il bene e la salvezza della *res publica*, da tempo in pericolo o per recuperarla già *amissa*. Il singolare, impiegato per tale *vir praestans* non più (pure) che *optimus civis*, è dovuto all’essere disegno d’un modello, necessariamente uno e unico, al quale saggiare quanti l’attin-gano o gli si approssimino. E quantunque uno si elevi dall’eletta schiera, quasi o quale *princeps principum*, pronto però a cedere altrui il suo ruolo e ad accogliere altri nel novero, si è sempre all’opposto del *princeps* uno istituzionalizzato al vertice dello Stato, onde è, si vuol anticiparlo, che suona faccia l’affermazione, frequente e variamente accentuata, che con il principato di Augusto si sarebbe avuto il trionfo dell’idea di Cicerone<sup>3</sup>. E credere di lui la teoria del *princeps* repubblicana<sup>4</sup> è *boutade*, neppur tanto comica, se ci ebbe a perdere, fuor di metafora, la testa, per aver avuto un atteggiamento strenuamente opposto, nel pensiero e nella vita, a quell’idea.

---

monie e qualche ripetizione (per il malevolo, «non c’è mestier lusinghe», sa egli da sé essere generoso di compatimenti).

Poco o nulla è da mutare per gli anni di poi; eppure sono, misero e infimo, profondamente grato all’Eterno, di potere, come un tempo, lavorare, in solitudine sconfortevole e disagiata – mitigata solo da qualche anima gentile che si ringrazia – ferito nell’animo e nel sentimento da perfidia umana e malvagità – derubato di cimeli e oggetti di gran valore morale affettivo, e economico, e saccheggiato, in continuità d’anni, di libri, edizioni anche rare, da un “amico”! –, e nel fisico inievolito dall’età e straziato da tante dolorose prove, sempre meno valido ad opporsi agli accaniti ricorrenti insulti dell’aspra sorte maligna.

<sup>3</sup> È la tesi di fondo di R. REITZENSTEIN, *Die Idee des Principats bei Cicero und Augustus*, in *Nachrichten von der Königlichen Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen*, Philologisch-historische Klasse, 1917, H. 3, Berlin 1917, p. 481 ss., specificamente p. 497. Ma altri non scherzano in proposito, sino a proclamare che senza la teoria di Cicerone non ci sarebbe stato il Principato di Augusto. Cfr. F. ARNALDI, *Cicerone*<sup>2</sup>, Laterza, Bari 1948, p. 237; M. GELZER, s.v. *M. Tullius Cicero*, in PAULY WISSOWA *Realencyclopädie der classischen der Altertumswissenschaft* = *RE*, Stuttgart, XXX (1939), col. 1089-1090. V. n. 72.

<sup>4</sup> REITZENSTEIN, *op. cit.*, p. 402, e poi altri.

Di un *apax legomenon*, qual è *iuris consensus*, l'intelligenza, finora a mio parere nemmeno sfiorata (lo scritto<sup>5</sup> che vi dedicai è stato, con qualche eccezione, o ignorato o schivato se non compatito, anche per l'ostracismo comminato all'indegnità del pastore d'anime belanti), può aversene analizzandolo puntualmente nel contesto, vagliandolo poi strutturalmente nel pensiero del *De re publica* e del *De legibus*, trattati concepiti a un tempo e per un fine medesimo, quindi connessi intimamente e vicendevolmente integrantisi nel tessuto unitario di dottrina, di propaganda e di riforme costituzionali – ciò che è stato spesso quasi dimenticato o negletto, massime per la teoria del *princeps* –; quindi, nell'investigare il lessico dell'autore, onde si trae che la locuzione, non più usata né da lui né da altri, se non surrogata con equivalenti espressioni – *describere*, distribuire, il popolo e la comunità, *describere ius*, *descriptum ius* e *iura descripta*, e finalmente l'astratto *iuris aequa descriptio* –, fu sentita implicita nel richiamo alla legalità e all'ordine giuridico.

Il *describere* (da *dis-* non da *de*, benché i lessici etimologici tacciano in proposito e le due grafie si scambino nei mss. e in testi anche critici) perlopiù è l'azione di distribuire i soggetti, e attribuire le parti e relative facoltà; e è termine di elezione in Cicerone, specialmente per le ripartizioni sociali civili e costituzionali del *populus* e della *civitas*: e, per le distribuzioni delle parti e le conformazioni, specie di stelle e dell'universo: *Rep.* 6, 24 *cum ad ... cuncta astra ... eandem ... totius caeli descriptionem ... retulerint*: *Leg.* 1, 23 *Parent ... huic caelesti descriptioni mentique divinae*: *Nat. deor.* 2, 115 *Haec omnis descriptio siderum*; 1, 26 *omnium rerum descriptionem*; e per la proporzionata armonica distribuzione del corpo dell'uomo e dell'animale: *Nat. deor.* 1, 92: 2, 121 (testi riportati in seguito, p. 53). Sicché la distribuzione in classi e categorie sociali del popolo, significata con *describere*, corrisponde specularmente al *ius descriptum* nella medesima guisa e per lo stesso fine e oggetto, che è l'eguale di *iuris consensus*.

Mai però è notata da Cicerone, né è lasciata intendere, la correlazione di *describere ius* con *iuris consensus*. Di qui anche le difficoltà – onde gli sviamenti, quando non stravaganze –, che però non sono insormontabili, se si osservi che la connessione, o l'equivalenza pur da diversi momenti e aspetti, tra *iuris consensus* e *describere* e *ius descriptum*, è nell'identità del fine di strutturare e inquadrare il popolo nella società civile e politica.

Non è poi necessario minimamente significare l'intima implicazione tra il *iuris consensus* e il *princeps*: se questi, a mo' che molto spesso si crede,

---

<sup>5</sup>F. CANCELLI, «*Iuris consensus*» nella definizione ciceroniana di *res publica*, in *Studi in memoria di Guido Donatuti*, I, Cisalpino-La Goliardica, Milano 1973, p. 234 ss.

fosse da pensare voluto da Cicerone quale un monarca, non ci sarebbe stato uopo insistere tanto sul *iuris consensus* per “contenere” il *populus* in certi ordini e termini; moderare il popolo sarebbe, ovviamente, dovuto essere il primo compito da assegnare al *rector*, uno e sovrano: e, soprattutto, sin dalla definizione di *res publica* e di *populus*, o almeno nel chiarimento immediato e commento, se ne sarebbe dovuto dare qualche rilievo: d’una tal tanta novità di un tanto personaggio.

Siccome il *iuris consensus*, in parallelo antitetico di *res populi*, è la condizione o il contrassegno dell’esser *populus* nella *res publica*, vien di necessità definirne l’esatto significato. E se l’interpretazione, nei diversi e divaricati modi fin ora espressi, non ha, a mio credere, colto nel segno, significa che l’ermeneutica non può rimanere a giostrare intorno a quella locuzione, presa a sé stante, con la pastoia, in più, o pregiudizio, del valore intellettivo-volitivo di *consensus*; ma deve estendersi all’ambito in cui essa si colloca, e rifarsi perciò agli istituti presupposti e connessi, e alle idee e agli intenti dell’autore. Occorre quindi introdursi, sebbene non a caso ma con scelta alquanto arbitraria – ogni cominciamento, d’altronde, suppone a sua volta dati che si dispiegheranno nel corso della esposizione –, con i tipi di *res publica*, classificati da Cicerone secondo che in essi si attui il *iuris consensus* e o la *res populi*.

Proprio perché presupposto, anzi essenza e materia – fino alla identità con essa –, è il *populus* della *res publica*, non può non seguire una notazione, almeno “nominalistica”, sul *populus*, del suo valore e delle sue specificazioni. La ermeneutica così predisposta di *res publica* nei suoi fattori ed elementi primari, risulterà, si presume, di molto agevolata; e essa poi è da premessa al resto della esposizione.

#### 1. *Res publica, forme da parametri ed esponenti: res populi: iuris consensus*

La *res publica* di cui tratta Cicerone è, pur in trasposizione e con l’intento di teoria generale, quella *Romana* con le sue peculiarità; questo egli sottolinea vantandosi di distinguersi dall’utopia di Platone, *Rep.* 2, 3. 21. 52, senza però manco dissimularsi le possibili aporie e gli inconvenienti sul perfetto incontro dei due piani: la realtà storica e l’astrazione della dottrina, *Rep.* 2, 64.

Nel suo primo genuino significato, *res publica* fu, e volle essere, la fine e la negazione del *regnum* con la conquista della libertà del popolo: ente, appunto, di e del popolo.

L'unione o comunità umana suppone e crea il popolo: aggregato di uomini, stanziato (quando non nomade) in un luogo determinato, formatosi per affinità etnica e di lingua, e legato per vicende tradizioni credenze – specie religiose – costumi interessi comuni; in qualunque modo, dice Cicerone, *Rep.* 1, 41, si consideri – l'*omnis* triplice anaforico lascerebbe, a prima vista, intendere trattarsi di entità diverse – o si strutturi o si denomini, con eminenza di questo o quello aspetto, il gruppo libero, all'opposto del *regnum*, quale: *populus: coetus multitudinis; civitas: constitutio populi; res publica: res populi*, per durare, o, più semplicemente, per esistere, deve affidarsi al *consilium*: direttiva e guida o reggimento.

*Res publica* è sia l'astratto e somma del popolo, sia la proiezione di esso popolo quale unità aggregata, anche nel mondo fisico. Come astrazione è soggetto unitario dei suoi componenti, quindi sinonimo di *populus Romanus*, entificato in "persona giuridica" (quando Cicerone afferma, *Pis.* 7: *Rep.* 1, 7, che il *populus Romanus* fece eco al suo giuramento, come usava, lasciando lui il consolato, di aver salvata la *res publica*, non si riferisce solo ai cittadini davanti ai rostri, bensì allo Stato romano parlante per voce dei presenti).

Tra l'altro, Cicerone usa *popularis* anche per "statale", "politico", specialmente in: *Leg.* 2, 9 *populares* (perché, del resto, votate dal popolo costituente la *res p.*) *leges: 21 quique agent rem duelli* (operazione di guerra) *quique popularem* (affare politico e civile): 3, 14.

Quale proiezione di *populus*, *res publica* è sì aggregato di popolo reggentesi da sé, purché il popolo sia distribuito (in gradi), *sociatus*, da e con il *iuris consensus*. Trascendendo quindi *res p.* al significato generico – da quello specifico di unione di uomini contro e fuori il regno – di "ente politico", ammette, o include, oltre il popolare, giusta il nome, gli altri reggimenti, sempre che riservino al popolo, in accezione specifica e ristretta, la parte di esso, *res* o *ius populi*. Secondo quindi i parametri: *res populi* e *iuris consensus*, rispettati e attuati o meno, si vagliano e classificano i vari regimi, per la esistenza della *res publica* o per la sua inesistenza.

In Roma, in genere nell'antichità classica, come è noto, non conosciuto, se non in qualche barlume, il principio della rappresentatività politica, è truisimo rilevare che la organizzazione del popolo era tutt'uno che quella dello Stato. Cicerone, coerentemente con questo principio, escludendo si fosse avuta armonia dei poteri, per es., con il terzo Decemvirato, *Rep.* 2, 57: 62, perché sbilanciata la *res*, ossia la sua signoria, tutta e sola nei *pauci*, si riferisce, indifferentemente, come altrove, *Rep.* 2, 41, agli *ordines* sociali, non alle componenti di governo risultanze di quelli.

Come *populus*, costituito in unità o *res publica*, sia l'opposto di *regnum*,

afferma categoricamente Cicerone, e spiega che, dove emerga, su altri componenti senato e popolo, un qualcuno con potere permanente o comunque personale – il presunto *princeps* della interpretazione dei più! –, specialmente se regio, di *res publica* non si può più parlare: non può non essere tal regime e chiamarsi *regnum*. *Rep. 2, 43 in qua re publica est unus aliquis perpetua potestate, praesertim regia, quamvis in ea sit et senatus ... , et ut sit aliquod etiam populi ius ... , tamen illud excellit regium nomen, neque potest eius modi res publica non regnum et esse et vocari*: si vede come contrasterebbero il nome “proprio” di *regnum* e quello, altrettanto specifico, escludentisi reciprocamente, di *res publica*, se non elevato questo, da antitesi diretta al *regnum*, al generale senso di “ente politico”, quindi comprensivo del regio: 49: 50 *excellit atque eminent vis potestas nomenque regium*; e rileva altresì, *Rep. 2, 57 natura rerum cogebat, ut plusculum sibi iuris populus adscisceret liberatus a regibus*, che il popolo, liberato dai re, non poteva non assumersi qualche diritto: non poteva essere lasciato senza il suo *ius* (*Leg. 3, 25*).

Non manca però al riguardo qualche incongruenza; per es., si proclama il *regnum*, in sé, il miglior regime: peccato, purtroppo, che sia inattuabile per la maledizione naturale dell'uno, investito quasi d'ogni potere, di tendere ad essere e farsi tiranno. Ma come può stare poi l'affermazione che il caso di una tirannia, quello di Tarquinio, sarebbe stato cagione di ripudio in eterno a Roma del *regnum*, *Rep. 2, 52*: non si sarebbe potuto – fu notato nell'età della decadenza dell'impero romano, da P. Orosio, 2, 4, 14 –, per un regime tanto mirabilmente ottimo, e dovuto trovare (altra) persona degna? Si è invece che in Roma, dopo i sette re della tradizione, *regnum* era detestato in sé e significava “oppressione”, *Liv. 5, 2, 8*. O non era forse – pur senza invadere il campo della psicanalisi –, in tale ultronea esaltazione della monarchia, un modo per meglio far passare l'idea della sua improponibilità? Ombre fosche incombevano di arditi personaggi (*Sall. Hist. 1, 12 M. pauci potentes ... , sub honesto patrum aut plebis nomine dominationes adfectabant, come adfectare regnum!*) che si candidavano all'autocrazia, nel senso sibbene generico di marcato potere personale e non di monarchia canonica; e c'era, al momento, il “tricarano”, secondo lo designò Varrone (*Appian. Bell. civ. 2, 9*), la monarchia o dittatura a tre teste del c.d. I triumvirato di Cesare Crasso e Pompeo, 60 a.C.: Cicerone intendeva scongiurare il pericolo d'un avvento dispotico, deprecare e esecrare il “mostro” tricripite, formatosi in ostilità al “diletto” suo senato.

Data la sua genesi, e alla lettera, *res publica*, oltre essere costituzione di popolo, affrancatosi a soggetto da oggetto “muto” d'un monarca, implicherebbe l'autogoverno del popolo, la democrazia totale e integrale; ma

questa è, in verità, afferma Cicerone, impossibile, per essere la massa indistinta, *multitudo* – parola, un po' come *populus*, ambivalente, con significato e di quantità vasta indefinita, e di popolo minuto – degli uomini priva di *consilium*, incline, per di più, all'*impetus* e alla *vis*; solo i migliori, i *principes*, annullati nel numeroso volgo, sarebbero dotati di equilibrio e di saggezza, tali, secondo il diffuso principio che i migliori debbano prevalere, da avere la prerogativa di governare: Aug. *Civ.* 14, 23; 19, 21 (= *Rep.* 3, 36). Quindi la democrazia non è ammessa neppur nella forma semplice o corretta: è tollerabile appena se moderata dal *iuris consensus*, o con equilibranti, come quello riscontrato, per es., a Rodi, *Rep.* 3, 48, dove la competenza di esponenti della plebe si alternava con la funzione di senatori (la nomenclatura politica romana fatta universale).

Per conclusione logica, impossibile il regime monarchico, quello democratico deleterio, il *iuris consensus*, temperando o negando la democrazia, se non combacia con la aristocrazia (senatoria), le è prossima certamente. Comunque, senza forse preciso intento dell'autore, *Rep.* 1, 51-53, il discorso apologetico della aristocrazia risulta un complemento molto significativo, da costituirne quasi, a un di presso, una parafrasi amplificata, del *iuris consensus*. Ma Cicerone conclude la analisi delle tre – veramente di due fin ora – forme di costituzioni semplici, optando per una quarta forma che accolga e fonda in armonia i tre regimi: ma del primo, il *regnum*, in suo favore, non ha ancora parlato!

Il *iuris consensus*, quindi, nel complesso del sistema politico di Cicerone: in negativo, è l'opposto della democrazia pur semplice ossia non corrotta, valendo in antitesi di *aequabilitas iuris*, *Rep.* 1, 43 e 53, e di *iuris societas*, *Rep.* 1, 49, invocate e pretese dai democratici; in positivo, schiude alla aristocrazia, su per giù, alla fine, lo stesso che il governo misto delle tre forme elementari (con il *lapsus* – freudiano? – di non aver ancora elogiato il *regnum*!). E di vero, se l'*aequabilitas iuris*, reclamata dal *populus* e dai *populares*, è respinta dagli aristocratici, perché ingiustissimo il sistema che dia l'eguale a ineguali, e se il popolo, politicamente, è tale solo se associato da e con il *iuris consensus*, questo deve esprimere la proporzione distinta dalla livellante egualità. Pur con le limitazioni e riserve, tutte e tre le forme di *civitas* o *res publica*, accentuandosi in questi due termini o più il *civis* o più il *populus*: *regia*, *optimas*, *popularis*, o *genus popolare optimas regale*, sono ammissibili e compatibili con la *res publica*, con il riconoscimento del *ius populi* e l'osservanza del *iuris consensus*. Per contro, e irrimediabilmente, la *res publica* è opposta, annullandovisi – ecco il gran salto, per il significato generale assunto, non più solo opposta al *regnum* –, alla tirannide: dell'*unus*, dei *pauci*, e degli *omnes* o della *multitudo*.

a) Con la tirannide dell'uno, *Rep.* 3, 43 *illam rem populi ... quis diceret tum, cum crudelitate unius oppressi essent universi, neque esset unum vinculum iuris nec consensus ac societas coetus, quod est populus?* (l'armonia e la coesione dell'unione!), nella quale, non solo manca l'*unum vinculum iuris* – egualmente detto *communio iuris*: *Rep.* 2, 48 *Quis enim hunc hominem (tyrannum) rite dixerit, qui sibi cum suis civibus, qui denique cum omni hominum genere nullam iuris communionem, nullam humanitatis societatem velit?* –, ma anche è alieno alla società umana: *societas humana*, *Off.* 1, 22: 3, 29; e se il tiranno è fuori dal *ius* e estraneo alla *societas hominum*, il popolo stesso non esiste, ché tale non è se non è *liber*; il principio della *libertas* è significato con le sue implicazioni e connessioni in: *consensus ac societas coetus*: il *consensus* (solo possibile) di uomini liberi, non di branco condotto col vincastro, si volge e o risolve in concordia; e la *societas*, la disposizione dei *cives* e degli *ordines* tra loro, coordina i voleri le parti gli interessi del *coetus*.

b) Con la oligarchia, *Rep.* 3, 44, quando i pochi, forti di loro ricchezze e ornati di gloria solo per antichità di famiglia, 1, 47, si spacciano quali *optimi*, per “auto-elezione” – *propriis comitiis* –, 1, 50, e sono invece *consensus* – in senso negativo *in malam partem*, combutta, camarilla – *et factio*, 1, 44: 68: 69; 3, 23: 44 *Populi nulla res erat* – sotto i trenta tiranni in Atene e con i *Xviri* degeneri (soprattutto del terzo anno di carica) in Roma –, *immo vero id populus egit, ut rem suam recuperaret*.

c) Con l'oclocrazia, nonostante il paradosso del termine *res publica* che vale tutto (costituito dal e) del *populus*: *Rep.* 3, 45 *potesne tum, Laeli, negare rem esse illam publicam? cum populi sint omnia, quoniam quidem populi esse rem volumus rem publicam?* Tum Laelius: *Ac nullam quidem citius negaverim esse rem publicam quam istam, quae tota plane sit in multitudinis potestate. nam si nobis non placebat Syracusis fuisse rem publicam ... cum essent tyranni, neque hic cum decemviri, non video, qui magis in multitudinis dominatu rei publicae nomen appareat, quia primum mihi populus non est, ut tu optime definisti, Scipio, nisi qui consensu iuris continetur, sed est tam tyrannus iste conventus etc.* Se la democrazia, *potestas multitudinis*: *Liv.* 8, 33, 17 *Populi quidem penes quem potestas omnium rerum esset*; quale regime semplice o corretto, è valida, seppur con riserva, nei limiti di *iuris consensus*, la trasgressione di quei limiti, il *multitudinis dominatus*, con la predominanza numerica del popolo infimo soverchiante i *primores* o *principes*, è, senz'altro, oclocrazia, che è *turba et confusio*, *Rep.* 1, 69 *ex populo turba et confusio*; che è anche, alla fine, la perdita della *libertas* del *populus*, perché, nella democrazia totale, inevitabilmente, si fanno avanti, di solito, largo e primeggiano disonesti e facinorosi, a danno di tutti gli altri d'ogni

classe. Le discussioni d'oggi, se la democrazia veramente esista o possa propriamente attuarsi, con *leaders* più o meno arditi e fin spregiudicati, non sono una gran novità.

L'esistenza dunque della *res publica* è giuocata e compresa nei parametri: *res populi: iuris consensus*; la *res p.*, quindi, è se al popolo è lasciata, in esponenti quantitativi proporzionali, la sua parte e il suo *ius* – e non tutta la *res publica*, benché sia esso la *res publica* quale somma sua e astrazione –, che è *libertas*, quale partecipazione nel decidere il suo destino; di conseguenza, non si ha *res publica* nelle tirannidi, l'una più mostruosa dell'altra, dell'uno dei pochi e dei molti, la *multitudo* quale massa anonima, o di tutti indistinti. A sua volta però il popolo, si ribadisce, deve aver la sua *res*, e può rivendicarla contro le usurpazioni e prepotenze tiranniche, purché si contenga o si contenti della sola parte spettantegli, non *tota res publica*, di agire, insomma, entro la organizzazione giuridica, postulante, innanzi tutto, che a ineguali ineguale potere sia assegnato.

## 2. *Populus, varia accezione; res publica, l'eguale di populus in unità, non regime di popolo*

Se *Romana* è la *res publica* di cui Cicerone tratta, *Romanus*, ovvio fin troppo, ne è il *populus*, anche per antonomasia, che, in quanto romano, assume valore e estensione secondo le parti che di esso, per distinzione e specificazione, gli si giustappongano o contrappongano:

α) *plebs*;

β) *senatus, optimates, principes, locupletes, boni, nobilitas*;

γ) *ordo equester*; e,

δ) degrada lo stesso *populus*, specie e più di sovente per rapporto antitetico con *optimates*, in *multitudo*, ὄχλος, la massa anonima, per lo più scomposta, scambiabile o identificata con *plebs*, non più in senso (in qualche modo) "etnico", quindi estranea, come in antico, bensì in senso, e soprattutto, anche spregiativo (nelle *leges-plebiscita* invece l'antitesi *populus plebesve* si risolve quasi in endiadi, con invertibile equivalenza, per l'avvenuta equiparazione della *plebes*, in una sua parte non poco opulenta, al *populus patricius*).

Sul tema si rinvia a trattazioni di diritto pubblico romano; pure, un profilo minimo, terminologico, è indispensabile tracciarne, massime, perché è, specificamente in sintetica perspicuità, carente in quelle opere, e perché il *iuris consensus*, cui è subordinato e onde è organizzato il *populus* – per essere questo, oltre che la componente anzi il tutto di essa, partecipe del go-

verno della *res publica* –, ne presuppone le categorie e classi sociali, e le avvera confermandole.

*Populus*, in assoluto, quando, naturalmente, non indica il pubblico – l'onorevole rispettabile pubblico del capocomico – di cerimonie feste e spettacoli (onde il senso di “grande quantità” assembrata presente, trasferibile a animali e cose: «il popolo dei sogni» di Leopardi), o il destinatario di prestazioni e servizi offerti a tutti, è, come dice Cicerone, *coetus multitudinis (subaudi: hominum: multitudo*, in valore di quantità numerosa), unito in certo luogo – per cui si indica questo, metonimicamente, con il nome del popolo che lo abita, come *Calabri rapuere* in luogo di *Brundisium* –, e, per eccellenza, è tutto il popolo di Roma, d'ogni ceto e grado sociale. Con la nascita della *res publica*, seguita alla liberazione del popolo dal *regnium*, la contrapposizione, con lotte conflitti e contese ben noti, è tra *populus* e *plebs*: il popolo con pieno titolo di cittadinanza e con tutti i diritti e poteri nella *res publica*, i cui esponenti sono i *patres*: Cic. *Rep.* 2, 14. 23. 56; e tali, scambiabili con *principes*, sono denominati particolarmente i componenti del senato: e *patricii*, i loro rampolli e discendenti: Liv. 1, 8, 7 *patriciique progenies eorum appellati*, quindi la classe dominante.

Gaio, semplicistico, e con trasposizione storica, ma facente “testo” ancora dominante – i lessici, compreso quello di Ernout-Meillet, s.v. *populus*, citano ancora, per inerte tradizionalismo vocabolaristico, il brano come definizione dell'*Institutiones* di Giustiniano, 1, 2, 4, che era stato tratto, 533 d.C., dall'imperatore bizantino letteralmente dall'omonima opera del giurista classico, 161-162 d.C., quand'era ormai la distinzione obsolescente, o del tutto anacronistica, indi solo pallido storico ricordo –, riassume: 1, 2 *plebs ... a populo eo distat quod populi appellatione universi cives significantur, connumeratis et patriciis; plebis autem appellatione sine patriciis ceteri cives significantur, unde olim patricii dicebant plebiscitis se non teneri, quae sine auctoritate eorum facta essent*<sup>6</sup>.

La definizione gaiana in termini: *populus* comprendente patrizi e plebei e *plebes* lo stesso popolo escludente i patrizi, è falsata da una certa inversione storica più tarda, quando i *comitia tributa* comprendevano patrizi e plebei, e sola la *plebes* s'adunava nei *concilia plebis tributa*. Alle origini e per più secoli, *populus* è l'opposto di *plebes*, sì da aversi divieto di matrimoni tra appartenenti dell'uno e dell'altra; solo dopo l'equiparazione dei

---

<sup>6</sup>L'identificazione di *patricii* con *ingenui* affermata da Cincius (in Fest. 277, 2 L.) seguita da Livio, 10, 8, 10 *en umquam fando audistis patritios primo esse factos non de caelo demissos, sed qui patres ciere possent id est nihil quam ingenuos?*, non è vera o lo è solo in parte, presuppone, infatti, che i plebei fossero di padre incerto o tutti figli di schiavi liberati, v. invece oltre, n. 12.

due ceti, in crescendo dalle leggi Licinie Sestie, 367 a.C., il *populus* comprendeva patrizi, ridotti a poche centinaia, e plebei, con residui storici perpetui della competenza esclusiva nei patrizi di arcaiche funzioni sacrali, e della estraneità di essi dalle assemblee plebee, con il paradosso che la *plebes*, da sola – del resto, essa annullava per numero il ceto avverso nei *comitia tributa* –, legiferava per patrizi e plebei secondo la *lex Hortensia*, 286 a.C., la quale stabiliva che *plebiscita omnes Quirites tenerent*, e non più viceversa.

L'antica antitesi di *populus* e *plebes* si conservò nella formula legislativa: *populus plebesve iussit-scivit*, mentre più forte e rilevante era il conflitto tra *optimates*, patrizi e plebei opulenti, e *populus* misero minuto, cioè *plebes*, in senso economico e sociale (con una tinta di spregio, com'è che in molte lingue o in tutte, il termine indicante quegli cui la fortuna non sorrise, può lanciarsi come ingiuria e insulto).

S'avevano, quindi, *magistratus populi*, o propriamente detti, perché governanti lo Stato o *populus*, e, rappresentanti e sostenitori, per concessione dei patrizi, delle istanze e rivendicazioni plebee, *magistratus plebis*, detti *magistratus* solo per catacresi, da doversi anzi considerare il *tribunus plebis*, addirittura, *privatus*: Liv. 2, 56, 11-12 *consul Appius negare ius esse tribuno in quemquam nisi in plebeium: non enim populi sed plebis eum magistratum ... 13 privatum esse clamitans sine imperio sine magistratu*.

Eguale era il *concilium populi* (Liv. 1, 36, 6: 2, 7, 7: 3, 71, 3, e via seguitando) e *concilium plebis* (Liv. 2, 57, 2: 2, 60, 4: 3, 54, 15, ecc.); e mentre questo non può essere che i *concilia plebis tributa* (Cic. *Inv.* 2, 52), il primo è variamente identificato dai dizionari: con i *comitia tributa* (Smith), con i *curiata* (Georges), con i *curiata* e *centuriata* (Gaffiot). La cosa qui non interessa più che tanto; ma Cicerone abbina i *concilia (plebis)* ai *comitiatus*, Leg. 2, 31, che potrebbero significare tutti e tre i *comitia*, anche perché quando vuole identificare il *comitiatus* nei comizi centuriati, lo aggettiva di *maximus* (denotante eccellenza morale e politica non grandezza numerica, sempre la stessa), 3, 11: 44-45. Che *populus*, non altrimenti specificato, comprenda tutti i cittadini e la loro unità, benché ovvio, si conferma dalla più antica denominazione ufficiale di *dictator* con *magister populi* (Cic. *Rep.* 1, 63); e Cicerone, arcaizzante nel linguaggio legislativo, a imitazione di quello delle XII Tavole (nello schema di costituzione che propone), prossimo a quello del “codice” decemvirale, indica lo Stato con *populus*: Leg. 3, 8 *Ollis (ai consoli) salus populi suprema lex esto*.

La norma, invece, delle XII Tab. 12, 8: Liv. 7, 17, 2 *quodcumque postremum populus iussisset, id ius ratumque est*: 9, 34, 6, se originariamente

si riferiva ai patrizi, dovè venire man mano a comprendere i plebei ammessi al voto comiziale. Lo Stato, quale soggetto sovrano, la somma stessa di tutto il *populus*, era espresso con *populus Romanus Quiritium* (soggetto unitario specificato nella derivazione e appartenenza di quiriti, cittadini): Varr. *Ling.* 6, 86; Liv. 8, 9, 7; o asindeticamente in apposizione: *populus Romanus Quirites*: Gell. 1, 12, 14; Macr. *Sat.* 1, 4, 27 (anche *populus Romanus Quiritesque*, Liv. 8, 6, 13: *-que* parrebbe congiungere due entità: popolo indicante popolo-plebe e quiriti indicativo di patrizi: a meno di non doversi il binomio intendere quale sinonimia, con *populus* comprensivo di patrizi e plebei e *Quirites* qualifica di entrambi i ceti a onta del *-que*; al plurale in Livio si ha pure: *Quirites Romani*, 5, 44, 3: 26, 2, 11); Plinio, *Nat.* 16, 132, inverte il rapporto sintattico in *Quirites populi Romani*, non anodinamente sì per esprimere in *populus Romanus* lo Stato e in *Quirites* i cittadini.

Quiriti e popolo romano: tali nomi, alle origini, e per lunga pezza, politicamente, non riguardavano i plebei. E però, va notato, nella denominazione non figura il senato, ché anzi si intendeva o si pretendeva fosse subordinato al *populus* (*patricius*): Liv. 2, 56, 16 *et patres in populi et consulem in patrum fore potestate*: e ai *patres* subordinato il console.

L'opposizione *patriciatus-plebitas* – questi astratti sono tardi e rari – non si estinse mai, come per una differenza incancellabile di natura, risalente, per di più, ai primordi, tanto da credersi connaturati, e comunque loro intangibile prerogativa, ai *patres* riti e funzioni religiose d'origine arcaica; in particolare e soprattutto, con rilevanza politica notevolissima, gli *auspicia*: Liv. 4, 6, 2 *quod nemo plebeius auspicia haberet*: 6, 41, 5 *penes quos igitur sunt auspicia more maiorum? nempe penes patres. nam plebeius quidem magistratus nullus auspicato creatur: nobis adeo propria sunt auspicia, ut non solum quos populus creat patricios magistratus non aliter quam auspicato creat, sed nos quoque sine suffragio populi auspicato interregem prodamus, et privatim auspicia habeamus*. E da parte plebea, polemicamente: Liv. 10, 8, 9 *semper ista audita sunt eadem penes vos auspicia esse; vos solum iustum imperium et auspicium domi militiaeque*.

La distinzione tra i due ceti, con prerogative diverse, permase viva fin nella tarda repubblica, e oltre, tanto da doversi creare, benché ormai formata, potente e preminente su ogni altra, la contrapposizione tra la *nobilitas*, tale per le magistrature rivestite, patrizio-plebea e il *populus-plebes*, per legge nuovi patrizi onde attendere a certe funzioni sacrali e religiose precluse ab antiquo ai plebei: quindi, ora, anche a *nobiles* non patrizi.

I plebei, pur dopo l'abolizione del divieto di matrimonio con i patrizi (*lex Canuleia*, 445 a.C.) e l'ascesa alle supreme cariche, dal 367 a.C. mercé

le *leges Liciniae Sextiae*, disponenti di *auspicia* quasi presi a prestito e esercitati, cioè detenuti, solo durante la magistratura, continuarono a costituire come un'entità politica a sé, con organi propri: concili, edili, tribuni; solo quindi connessi con i patrizi, al più commisti non fusi. Cicerone dedica, nello schema di legge costituzionale, *Leg. 3, 9*, un apposito "articolo" ai tribuni – evitando il termine *magistratus* – e relativa funzione a tutela della plebe; e li considera poi, *3, 10*, non in una con i magistrati patrizi, per la convocazione del senato (dalla *lex Atinia*, 106 a.C.). Ma i patrizi, anche a parità di carica con colleghi plebei nelle magistrature, furono sempre in precedenza; e privilegi mantenevano, dei quali, eminentissimo, quello degli *auspicia*, fondamento della *res publica* (Cic. *Vat. 14 auspicia quibus haec urbs condita est quibus omnis res publica atque imperium tenetur*), il quale, fra tante altre, era prerogativa di reggere l'interregno per convocare i comizi centuriati e, di seguito a questi, i curiati, onde "creare" nuovi consoli e confermarli investiti di *imperium* mediante la *lex curiata* (creare in uso consueto per la elezione dei magistrati voleva dire che era il popolo a generarli; il *dictator* invece era *dictus* dal console da solo: Cic. *Leg. 3, 9*).

Cicerone, *Dom. 38*, nella requisitoria contro Clodio, trova ansa di rimproverare a lui, e a chi (Cesare) lo aveva sostenuto, per le irregolarità commesse nell'*adrogatio* – necessaria per passare dal patriziato alla plebe e viceversa –, con a prestanome Fonteio (più giovane dell'arrogato Clodio), per la sua *transitio in plebitatem*: ammonisce che, continuandosi in tale andazzo, a breve non ci sarebbero stati più *auctores comitiorum centuriatorum et curiatorum*, alias, gli *interreges* patrizi. I moderni<sup>7</sup> vi leggono, *perperam*, la possibile perdita dell'*auctoritas patrum*, da gran tempo tramontata; la quale, appunto, fino a che era consecutiva agli atti comiziali, Cic. *Rep. 2, 56*, era essenziale per la convalida da conferirsi all'operato dei magistrati con i comizi; ma da quando, dal 339 a.C. con la legge *Publilia Philonis*, era da apporsi l'*auctoritas* preventivamente, Liv. 8, 12, 15, si era ridotta a una semplice formalità senza conseguenze notabili. In tale errore gli storici hanno un appiglio illusorio nel menzionarsi solo i comizi più risalenti, centuriati e curiati; ma la creazione dei consoli, onde por fine al vuoto di potere, rappresentato nell'intervallo da *interreges*, era pur sempre competenza dei centuriati con la ratifica o conferma della elezione con la *lex curiata de*

---

<sup>7</sup> Per tutti, P. DE FRANCISCI, *Sintesi storica del diritto romano*<sup>4</sup>, ed. Bulzoni, Roma 1968, p. 126. Sul valore meramente formale dell'*auctoritas patrum*, calca bene la mano Livio: 1, 17, 9 *Hodie quoque in legibus magistratibusque rogandis usurpatum item ius vi adempta: priusquam populus suffragium ineat, in incertum comitiorum eventum patres auctores fiunt*: quasi quindi garanti del magistrato gli *auctores* non convalidanti dell'atto comiziale.

*imperio*; e in Livio, il quale, *fan* com'era di Cicerone (da "pompeiano"), si avvia, come a me pare, dall'enunciazione, della *De domo*; ma, per adeguare il testo alla primitiva funzione sostanziale di ratifica degli atti comiziali, ebbe l'accortezza di mutare il genitivo, esprimente l'oggetto della titolarità o appartenenza negli *auctores* come promotori dei comizi, nel dativo, significante l'oggetto di riferimento della azione, quindi gli *auctores* operanti in accedenza agli atti comiziali, con "autori", allestitori dei *comitia*, i magistrati, per la loro convalida o meno: Liv. 6, 41, 10 (i plebei con le loro pretese provocherebbero) *non leges auspiciato ferantur, non magistratus creentur, nec centuriatis nec curiatis comitiis patres auctores fiant.*

Dalla ascesa della plebe al consolato, con le *leges Liciniae Sextiae*, e, di séguito, a tutte le magistrature curuli, s'ebbe a costituire la nuova classe dominante, la *nobilitas* patrizio-plebea, con palladio il senato, nel quale s'accoglievano gli ex magistrati. Gradualmente si venne formando, quasi in parallelo, la classe magnatizia della finanza, che prese slancio con la *lex Claudia* del 218 a.C., la quale, proibendo ai senatori di armare navi, per il traffico commerciale marittimo oltre le trecento anfore (navi di circa 8 tonnellate di stazza), lasciò campo libero a' disponenti di mezzi finanziari cospicui, tali da poter anche prestare servizio militare a cavallo *equo privato*, di avere l'esclusiva del commercio all'ingrosso, specie per nave, e degli appalti pubblici, onde detti *publicani*.

L'*ordo equester*, come, dall'*equus* con cui militavano a loro spese, si denominò la nuova classe, contendeva in potenza finanziaria con la *nobilitas*, forte questa, oltre che di ricchezza terriera onde gli appartenenti erano denominati *locupletes*, anche del potere politico; lo scontro si consumava in provincia, con i nobili, promagistrati, concussori dei provinciali e i cavalieri, publicani, esosi riscuotitori di imposte dei medesimi provinciali. La competizione si trasferiva in Roma, specie nell'esercizio della giustizia penale, che, or competenza degli uni ora degli altri, portava alla condanna nei processi dei rivali del ceto avverso. In mezzo, ma come terzo stato, era il popolo, formato da quanti plebei e quanti nuovi cittadini assunti nei secoli nella cittadinanza, non erano riusciti a salire o nella *nobilitas* o nell'*ordo equester*, e da qualche patrizio transitato nella *plebes* o decaduto: i suoi fautori, detti appunto *populares*, erano spesso dei dissidenti e transfughi dai loro ordini, nobili, e patrizi.

L'ordine delle tre classi negli elenchi era tassativo: Cic. *Prov. cons.* 29: *Sest.* 122: *Res gestae Divi Augusti*, 35 (VI, 34-35), anche se *populus R.* è aggettivato di *universus* quasi a ricomprendersi tutti gli *ordines*. Se l'*ordo equester* non poteva vantare – in infinitesima quantità minore – un'organizzazione pari a quella della plebe, era non meno individuato e compatto in

spirito di corpo, come pure rilevasi da *Res gestae Divi Augusti*, 14 (III, 4-5).

Quando la lista delle classi vuol essere di preminente valore politico, l'*ordo equester* non vi figura quale parte del popolo, e la serie rigorosa è: *senatus et populus*, e *populus* è, se specificato da essa, sempre prima di *plebs*; nei rituali di invocazione alla divinità per propiziare il felice esito di azioni civili o di operazioni militari, il voto è rivolto, oltre che al magistrato officiante e alla sua carica, al *populus* e alla *plebs*: Cic. *Mur.* 1; Liv. 29, 27, 1-2 *Ubi illuxit Scipio e praetoria nave ... "divi divaeque ... vos precor quae-soque ut quae in meo imperio gesta sunt, geruntur ... ea mihi populo plebi-que Romanae ... bene verruncent"*. Parimenti le lettere ufficiali di relazioni di fatti e atti compiuti, specialmente in provincia, dirette al senato, premettono il saluto: al senato, al popolo, alla plebe: S.P.Pl.Q.R.S.D. (*Senato populo plebique Romanae salutem dicit.*, se si vuole sviluppare la sigla): Cic. *Fam.* 10, 8 Plancius; 10, 35 Lepidus; 12, 15 Lentulus. Cicerone, invece, nelle relazioni al senato delle sue "gesta" in provincia di Cilicia, il saluto rivolge prima ai magistrati in ordine decrescente, con i rappresentanti della *plebs* dopo quelli del *populus*: *cons. praet. trib. pl.*, quindi al *senatus*, Cic. *Fam.* 15, 1 e 15, 2.

Con la equiparazione, non fusione, della plebe al patriziato, il soggetto sovrano dello Stato continuò a essere indicato con: "*populus Romanus*" – tolto *Quirites*<sup>8</sup> –, concorrendo talora semanticamente e scambiandosi con *res publica* (rappresentata, oltre che dai poteri, dall'apparato visibile e operante del governo: onde Augusto, *Res gestae*, 34 [VI, 14-15], può dire, a mo' quasi d'una entità materiale: *rem publicam ex mea potestate in senatus populique Romani arbitrium transtuli*): e si ha: *maiestas, dignitas, leges (publicae), imperium, aerarium, agrum (publicum), vectigalia, exercitus, magistratus, pontifex publicus, feciales, provinciae* etc., *populi Romani*. L'agente della sovranità o il titolare è indicato con *senatus et populus Romanus*, con l'arcinota sigla SPQR. Nella letteratura l'ordine è sempre osservato: *senatus et populus Romanus*; eccezionalmente è invertito, *populus et senatus* (con motivo polemico democratico?): Sall. *Iug.* 41, 2; Vitr. 1 *prooem.* 1; Liv. 7, 31, 10; 24, 37, 7: 29, 21, 7.

Quel che mai abbastanza si segnalerebbe, è che *populus*, come specificazione del terzo stato – molto più, in numero, e molto infinitamente meno, in

---

<sup>8</sup>Rimase a denominare il cittadino – e il borghese rispetto al *miles*, v. p. 183 n. 84 – romano e a "intitolare" il diritto privato dei quiriti, offrendo estro a Cicerone di una "battuta", *Rep.* 1, 27: che le cose dovrebbero essere *non iure Quiritium* – i beni si facevano valere nelle formule giudiziarie: *ex iure Quiritium* –, ma *iure naturae* di *qui tractare et uti sciat*: di chi sappia farne uso.

potere politico, del *populusque* della denominazione ufficiale: *senatus populusque Romanus* –, dopo l'*ordo equester* individuatosi per potenza economica, è la vera antitesi al senato, o *optimates* o *boni* etc.: tutta la trattazione ciceroniana è percorsa da tale conflitto, o accordo, di interessi e di poteri: *Rep.* 1, 31; 3, 33; 2, 54: 55 (4, 8 *nec in hac dissensione suscepi populi causam, sed bonorum*). In questa contrapposizione *populus*, per ovvia conseguenza, perde il valore di somma di tutti i cittadini, e si identifica o si scambia con *multitudo*, *plebs* in senso nuovo “non etnico” – vero o presunto tale –, come in antico, o più o meno spregiativo, Cic. *Mur.* 47: 77; *Mil.* 95; Cicerone nel *De leg.* 3, 10 chiama il terzo stato *plebs*, qual era considerata: *suffragia optimatibus nota, plebi libera sunt*, che poi senz'altro denomina *populus*, *Leg.* 3, 39.

Nelle *leges-plebiscita*, dopo che i *plebiscita*, con la *lex Hortensia* del 286 a.C. ebbero conferita validità per tutto il popolo, *omnes Quirites, plebes* segue sibbene *populus*, ma in pari dignità, perché la antitesi è quella antica, come sempre negli atti ufficiali, non quella economico-sociale: per es., *Lex Acilia repetundarum*, l. 12 (*Leges*, Riccobono, p. 88): *quibus h.l. populus plebesve iouserit*, con, sottinteso, relativamente i *comitia centuriata* e *tributa*, o i *concilia plebis tributa*.

Nelle *Res gestae Divi Augusti*: 15 (III, 8) *Plebei Romanae viritim HS trecentos numeravi ex testamento patris mei*, la plebe è il popolo indigente: e Phedrus, 4, 6, 11, contrappone la *plebes*, o *plebs pileata* l'eguale di *populus* minuto più misero, ai *principes*; Sallustio o lo pseudo Sall. – senza entrare nella questione che ha tanti argomenti favorevoli e tanti contrari con altrettanti e altrettanti sostenitori e critici pro e contro la paternità autentica dello storico –, nella lettera *Caesari seni*, II 5, 1 (del 49 a.C., si crede) afferma: *In duas partes ego civitatem divisam arbitror ... in patres et plebem*, come Sallustio, *Hist.* 1, 12, citato addietro: che è l'antitesi stessa di *locupletes* e *plebes*: Cic. *Leg.* 2, 59 *Haec laudabilia et locupletibus fere cum plebe communia*; nonché di *patres* e *plebs* o, Cic. *Off.* 1, 85, di *populares* e *optimus quisque*.

Quali che siano le specificazioni e i termini di distinzione: da un lato *principes patres locupletes* e *plebes* dall'altro, o tra *populares* e *optimus quisque*, o tra *tenuiores* e *principes* (Cic. *Leg.* 3, 24), o tra *populus et potentes* (*Rep.* 3, 23): la sostanza è la contrapposizione tra aristocratici agiati e il popolo-plebe, per lo più in miseria, e fu tanto pertinace e ardimentosa dai Gracchi in poi nel farsi valere da smembrare la *res publica* quasi in due senati e in due popoli, a guisa dei due soli, apparso secondo si riferiva da alcuni, in cielo (per parelio): Cic. *Rep.* 1, 15. 17. 19. Di tale fenomeno, portentoso, Tuberone vorrebbe avere spiegazione della ragione. Ma Lelio: (Cic. *Rep.* 1, 31) *Quid enim L. Pauli nepos ... quaerit, quo modo duo soles visi sunt, non quaerit, cur in una re publica duo senatus et duo paene iam populi sint? Nam ... mors Ti-*

*beri Gracchi et iam ante tota illius ratio tribunatus divisit populum unum in duas partes* etc. La c.d. rivoluzione romana<sup>9</sup>, seguita e, in parte, conseguenza della fine di potenze rivali piegate alla potenza romana, che schiuderà nella caduta della *res publica*, fu principalmente causata o animata dal conflitto, funestissimo e con guerre civili, tra principi e popolo; e Cicerone con il *iuris consensus* come condizione del popolo nella *res publica*, intendeva arginare e contenere la democrazia avanzante minacciosa quanto numerosa, secondo il suo credere, a detrimento e rovina degli eminenti cittadini.

Il popolino è il popolo minuto, che, agitato, è il popolaccio, e è tutt'uno con la plebe, la classe umile e per lo più non agiata; e non bisogna aspettare Marziale, come credono Ernout-Meillet, s.v. *populus*, per avere questo significato di *populus*.

Il binomio, tornando all'essenziale, del titolo della sovranità: *senatus populusque* – che Tacito, acutamente, *Ann.* 1, 2, 2, intendeva essere, in sostanza, la combinazione di *potentes* e *magistratus*, a un dipresso gli stessi soggetti o certo d'eguale estrazione, figurante “popolo” per lustra – era l'unione della classe dirigente con il popolo, e, a un tempo, del conflitto, sempre aperto, tra *optimates* e *populares*: sia questo secondo termine indicativo di popolo basso e disagiato, sia di personaggi democratici o demagoghi, oltre che valere per i non appartenenti al senato. La formula e la sigla SPQR erano suscettibili di intendersi come totalità unitaria paritetica dei due componenti, con il popolo, anzi, immensamente superiore per numero nelle classi più basse vanificante il senato; secondo però il senato,

---

<sup>9</sup>Ovviamente, eccederebbe l'economia del saggio, già troppo saturo, pur un minimo cenno sulla straordinaria complessa c.d. rivoluzione della *res publica*; la letteratura, delle più diverse tendenze, è ingentissima: non crede di poter dire chi scrive, senza scomodare la modestia, di dominarla, condizione per poterne parlare non troppo a sproposito. La complessità del fenomeno o dell'evento grandioso della caduta della *res publica* ha affascinato, e sin tormentato, anche talenti superiori. Si vorrebbe, sommessamente, rammentare, o di sfuggita enunciare, che le ragioni, le condizioni, i motivi – le “cause” – della rivoluzione e della fine della *res publica* sono infiniti, i quali si seguono e tra loro si connettono in causa e effetto e in effetto e causa; ma, al fondo, a mio vedere, c'era la abissale sproporzione tra i pochissimi ricchi ricchissimi e i moltissimi poveri poverissimi, onde la ribellione e l'aspra crudele “lotta di classe”. La quale era anche fomentata e attizzata, sobillando con promesse lusinghe e donativi la *plebes urbana* specialmente, da personaggi di gran prestigio per glorie soprattutto militari, e divorati dall'ambizione di occupare in predominio di potere assoluto la *res publica*; tali agitatori, di parte popolare o di parte aristocratica, potevano contare su un esercito personale, composto soprattutto da indigenti, che speravano nelle armi di mutare fortuna, di avventurieri, di falliti; quindi, un “esercito di ventura” o mercenario, fedele al “capo” in ragione della generosità di compensi, e della licenza di saccheggi concessa. V. Postilla.

e Cicerone in particolare, era da intendere in senso opposto, quale binomio ineguale con la supremazia del senato.

Per Cicerone la *res publica* è sì unità di popolo, ma non annullamento del diverso valore degli individui, e più ancora, delle classi sociali, *ordines*. Queste, retaggio storico in rivolgimenti vari di assestamenti, e vivente realtà in continuo fermento, devono disporsi in armonia secondo le differenze del grado di dignità. In pratica in Roma il conflitto più grave, dopo la rivalità tra le classi superiori, senatori e cavalieri, è, si diceva dianzi, tra senato e popolo: e popolo per antonomasia, o in accezione più comune, è – anche per sottinteso contrapposto con ottimati – la stragrande quantità di cittadini: non per questo, della *res publica*, ad onta del nome, può essere, nella sua totalità indistinta, il dòmino o totale sovrano, essendone il governo meglio affidato, preminentemente, ai *primores* o *principes* o *boni* o *optimates*, ossia al senato o alla prima classe centuriata.

È chiaro che i *populares*, predominanti di gran lunga nel numero, avrebbero voluto annullare le differenze di valore dei *cives* nell'ordine politico, invocando la *aequabilitas iuris* e la *societas iuris*; ma, mentre la *iuris aequabilitas* non è che il distintivo del *populus liber* (*Off.* 1, 88), però di poteri politici dispari; la *societas iuris* è riconosciuta valere solo per il diritto di tutti gli uomini del mondo, naturale diritto per la loro eguale dignità, *Leg.* 1, 35 *omnes (homines) inter se naturali quadam indulgentia et benivolentia, tum etiam societate iuris contineri?*: *Off.* 3, 28, dove sono stigmatizzati quelli che credono non esservi rapporto con tutti gli uomini: *Hi nihil iuris, nullam societatem communis utilitatis causa statuunt esse cum civibus*; gli stessi stimano non vi sia nessun legame di diritto e nessuna società di comune utilità in conseguenza del disconoscimento del legame universale tra uomini: come se nel più fosse il meno.

Il *iuris consensus* riconosce, cioè presuppone in Cicerone, e sancisce la coesione del *populus* nella *societas rei publicae* in rapporto scalare di classi o *ordines*, con naturale conseguenza della distinzione o piuttosto strenua opposizione tra *senatus*, gli opulenti aristocratici, e il *populus* più o meno indigente.

### 3. Definizione di res publica

Il testo della definizione di *res publica* è dei più chiaramente leggibili nel palinsesto: *Rep.* 1, 39 *Est ... res publica ... res populi, populus autem non omnis hominum coetus quoquo modo congregatus, sed coetus multitudinis iuris consensu et utilitatis communione sociatus.*

Il primo enunciato è nulla più che l'ovvia analisi etimologica, ritraente *populus* da *publicus* – sincope, come, in parallelo, nel piuttosto arcaico *poplus*, e omorganico adattamento di *\*populicus*; documentati: *poplicus* (*Poplicola*) e *puplicus* e *poublicon*<sup>10</sup> –, che con *res*, come spesso l'aggettivo, così *res divina*, assume il valore del termine astratto, a mo' che sarebbe la *\*populitas* di *populus* (al pari di *civitas* da *civis*), risolto perciò spontaneamente nel corrispondente sostantivo al genitivo di appartenenza: *res populi*, donde la titolarità della “cosa”, o ente o interesse, e dell'aggregato umano stesso; quindi gestione o autogestione del popolo, sopita o obliterata nel composto aggettivale – propriamente: giustapposizione di *res* e *publica* –, erompe, a dir così, in evidenza. Naturalmente, *multitudo* specificativo di *coetus*, della definizione, equivalente di *populus*, è onnicomprensivo di tutti i cittadini non del solo basso popolo; con *iuris consensus*, s'intende distinguere questo popolo minuto dagli aristocratici e *senatus*.

Si può intuire che Sallustio, *Cat.* 20, 7, nel discorso fatto pronunciare a Catilina in parentesi ai congiurati, doveva puntare sul presupposto dell'equazione implicita: *res publica: res populi*, per deplorare l'“invalidità” della *res publica: si res publica valeret*; sarà stato appunto questo argomento incendiario per infervorare il popolo a rivendicare la sua parte – o il tutto – nello Stato usurpata dagli oligarchi, dai *pauci*. In correlazione, o in corollario, c'è l'altra sentenza – se non è l'identica, è coniata nel medesimo spirito – dello stesso Catilina: non la *res publica* è invalida, bensì è debole, inferma, la classe dominante, per di più, con un capo malato: il corpo popolare, al contrario, è valido, ma è privo di un capo; ed egli si sobbarcherebbe, se ne fosse riconosciuto meritevole, a esserne *caput*: Cic. *Mur.* 51 *Tum enim dixit [Catilina] duo corpora esse rei publicae, unum debile infirmo capite, alterum firmum sine capite; huic, si ita de se meritum esset, caput se vivo non defuturum.*

Se Cicerone strutturava la definizione dialetticamente, in guisa e a sviluppo quasi sillogistico, era per chiarire e fissare in che senso dovesse prendersi l'ovvia letterale etimologia “populistica”, arguibile pure dal discorso di Catilina, per contrastare lo *slogan* dei democratici, *populares* rivo-

---

<sup>10</sup> Cfr. A. WALDE, J.B. HOFMANN, *Lateinisches etymologisches Wörterbuch*, II<sup>3</sup>, Carl Winter, Heidelberg 1954, s.v. *poplicus*, p. 338, e s.v. *populus*, p. 339; A. ERNOUT, A. MEILLET, *Dictionnaire étymologique de la langue latine*<sup>4</sup>, Librairie C. Klincksieck, Paris 1959-1960, s.v. *populus*, p. 522. Per la diffusione di *poplicus* anche nella tarda repubblica, cfr. A. DEGRASSI, *Inscriptiones Latinae liberae rei p.*, I, La Nuova Italia, Firenze 1953, nr. 35, p. 208 C. *Poplicio*; nr. 454, p. 255 *aedisque poplicas*; nr. 479, p. 277 *poplicum ioudicavit*; e per *poplus*: nr. 77, p. 68 *pro poplo*; nr. 174, p. 117 *Iovei Capitolino et poplo*.

luzionari, i quali, è verosimile, mostravano, o lasciavano intendere, già nel nome di *res publica-res populi* – questa risoluzione, *res populi*, era tant’ovvia quindi superflua –, la usurpazione politica dei nobili, i *pauci*, gli ottimati (ottimi presunti), e la discriminazione della massa popolare, esclusa presso che dal potere politico, permessole in limiti ristretti secondo l’organizzazione e l’ordinamento giuridico<sup>11</sup>.

La consequenziarietà dell’enunciato iniziale, evidenziata dalla “etimologia”, populistica o catilinarie: tutto il potere, per la forza del numero, sarebbe del popolo, proprio nella totalità e senza distinzioni di classi, o, che è lo stesso, sarebbe il popolo di *formido* ai *pauci*, se “valesse” o fosse vera la *res publica*, cioè “cosa del popolo” (come si esprime Catilina nel discorso di Sallustio)<sup>12</sup>, avrebbe postulato l’assemblea popolare senza gradi diversi, magari autoconvocantesi, adombrabile appena, un tale istituto, nei *concilia tributa plebis*; in questi, appunto, e nei *comitia tributa*, la volontà dei nobili, patrizi e plebei, votandosi senza distinzione di classi, risultava insignificante, comunque, minoritaria – dai primi, i *concilia plebis*, i pochi patrizi superstiti erano addirittura esclusi –; nei *comitia centuriata*, la prerogativa popolare, condizionata dalle ripartizioni sociali, dall’azione dei magistrati e dall’*auctoritas* del senato, cioè dal *iuris consensus*, era irrilevante.

Il diritto da sé genera un ordine; altrove, appunto, *Rep.* 6, 13, è detto semplicemente: *sociatus iure* il *populus* o l’aggregato umano (testualmente: *concilia coetusque hominum* – l’eguale di *coetus multitudinis* – *iure sociati*,

<sup>11</sup> Con ben altri presupposti filosofici, il popolo non organizzato è per Hegel, a un di presso, quello che per Cicerone: G.G.F. HEGEL, *Enciclopedia filosofica*<sup>3</sup>, trad. di B. CROCE, Laterza, Bari 1951, § 544 p. 483: «L’aggregato dei privati suole spesso essere chiamato il p o p o l o, ma, preso siffatto aggregato come tale, si ha *vulgus*, non *populus*; e, per questo rispetto, l’unico scopo dello Stato è, che un popolo non venga all’esistenza, al potere e all’azione, in quanto è aggregato. Siffatta condizione di un popolo è la condizione dell’ingiustizia, dell’immoralità, dell’irrazionalità in genere: il popolo sarebbe in esso soltanto come un potere informe, selvaggio, cieco, quale è quello del mare eccitato ed elementare, il quale tuttavia non distrugge sé stesso come il popolo – che è elemento spirituale – farebbe. Si è potuto talvolta sentir parlare di tale condizione come quella della vera libertà. Perché il discutere la questione della partecipazione dei privati alle faccende generali abbia un senso, si deve presupporre non l’irrazionalità, ma già un popolo organizzato, cioè tale che in esso sia un potere di governo».

<sup>12</sup> Qualcosa di simile, adattato alla diversa situazione di conflitto tra patrizi e plebei, è nel discorso fatto pronunciare da Livio a M. Manlius Capitolinus (cons. 395): 6, 18, 5 *Quousque tandem ignorabitis vires vestras ...? Numerate saltem quot ipsi sitis, quot adversarios habete. Quot enim clientes circa singulos fuistis, tot nunc adversus unum hostem eritis* etc. (Si noti che qui la *plebes* si originerebbe dai *clientes*, v. n. 14, p. 31, non dall’avere un padre certo, come altrove affermato, v. n. 6.)